

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Qualora vengano rilevate infrazioni alle disposizioni della direttiva 79/409/CEE nell'esercizio dell'attività in deroga ad esse siano commesse da un cacciatore, il responsabile è punito con la sanzione della sospensione fino a sei anni del permesso di caccia.

1. **1940.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Incorre nel reato di furto il soggetto che violi le disposizioni a tutela degli uccelli selvatici.

1. **1937.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. È rilasciato un tesserino speciale ai soggetti abilitati al prelievo in deroga. Esso è valevole per un anno, non è rinnovabile e non può essere richiesto da soggetti ai quali siano state comminate sanzioni per infrazioni alla legge sulla caccia.

1. **1943.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Ai soli fini delle norme a tutela degli uccelli selvatici, per prelievo non si può intendere l'esercizio venatorio.

1. **1941.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. È consentito alle regioni di scegliere due giorni della settimana in cui è possi-

bile svolgere il prelievo in deroga, a condizione di rispettare il divieto nei giorni di lunedì, venerdì, sabato e domenica.

1. **1942.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Nei giorni festivi e prefestivi non è consentito il prelievo in deroga.

1. **1944.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il prelievo di uccelli selvatici cacciabili è consentito solo nelle due ore prima dell'alba.

1. **1945.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. I cacciatori possono scegliere un solo giorno nella settimana dal 1° all'8 dicembre in cui cacciare in deroga.

1. **1946.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Per la caccia in deroga agli uccelli migratori, le regioni possono fissare i giorni di caccia per mese in un numero non superiore a uno.

1. **1947.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il numero settimanale dei giorni di caccia in deroga è limitato a due.

1. 1948. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. La pubblicazione del calendario venatorio deve avvenire nel rispetto dell'obbligo per le regioni di contenere i tempi per l'esercizio delle attività in deroga tra il 20 ottobre e il 30 novembre.

1. 1949. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Sulla base delle informazioni di cui dispone, nonché di quelle comunicate ai sensi del comma 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe non siano incompatibili con le norme poste a protezione della fauna selvatica, nonché con i principi della direttiva 79/409/CEE e della presente legge.

1. 1950. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. L'applicazione delle misure adottate in virtù del presente articolo non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici.

1. 1951. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono comportare maggiori oneri a carico dello Stato.

1. 1952. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'onere derivante dall'attuazione dei controlli e delle forme di vigilanza di cui al comma 2, valutato in cinque milioni di euro per ciascun anno del triennio 2002-2004, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo ministero.

1. 1953. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le disposizioni regionali di deroga di cui al comma 1 vietano la possibilità per qualunque soggetto abilitato, non appartenente al Corpo forestale dello Stato, di uccidere esemplari delle specie oggetto di deroga per motivi diversi da quelli di ricerca di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva 79/409/CEE.

1. 1954. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. In conformità alle disposizioni comunitarie, a seguito del recepimento della direttiva 79/409/CEE,

competete alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di attuare le misure direttive alla protezione delle specie migratrici mediante i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché all'istituzione di oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica e alla promozione degli interventi a tutela degli *habitat*, ai sensi rispettivamente dell'articolo 10, comma 8, e dell'articolo 14, comma 11, della medesima legge n. 157 del 1992.

1. **02.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il controllo del livello di popolazione dell'avifauna ai fini della sicurezza aerea compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

1. **03.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 1, comma 4, dopo le parole: « uccelli selvatici », sono aggiunte le seguenti: « nonché le direttive 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997, concernenti la conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ».

1. **04.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 2, comma 1, let-

tera *b*), dopo le parole: « tarabuso (*Botaurus stellaris*) », sono aggiunte le seguenti: « tarabusino (*Ixobrychus minutus*), »

1. **025.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 2, comma 2, sono soppresse le parole: « alle talpe, ».

1. **026.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 4 sono soppressi i commi 3 e 4.

1. **024.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 4, comma 4, sono soppresse le parole: « storno; merlo; passero; passera mattugia ».

1. **027.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 1, sono soppresse le parole: « , nonché il loro uso in funzione di richiami.

1. **028.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, è soppresso il comma 2.

1. **029.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 2, primo periodo, le parole: « di dieci unità per ogni specie » sono sostituite dalle seguenti: « di due unità per ogni specie ».

1. **030.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 2, primo periodo, le parole: « di quaranta unità » sono sostituite dalle seguenti: « di dieci unità ».

1. **031.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, le parole: « il numero massimo complessivo di dieci unità » sono sostituite dalle seguenti: « il numero massimo complessivo di quattro unità ».

1. **032.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 3, le parole: « non superiore a quello rilasciato » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore alla metà di quello rilasciato ».

1. **018.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 4, se-

condo periodo, le parole: « dagli ultrasessantenni » sono sostituite dalle seguenti: « dagli ultraottantenni ».

1. **017.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, è soppresso il comma 5.

1. **016.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, al comma 6 è soppresso l'ultimo periodo.

1. **015.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, al comma 7, dopo le parole: « mediante anello » sono aggiunte le seguenti: « chiuso e ».

1. **014.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'articolo 7 è soppresso.

1. **013.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 8, comma 1, le parole: « da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambien-

te » sono sostituite dalle seguenti: « da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente ».

- 1. 011.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 8, comma 1, le parole: « da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale » sono sostituite dalle seguenti: « da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di protezione ambientale ».

- 1. 012.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 8, comma 1, sono soppresse le parole: « da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana ».

- 1. 010.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 8, comma 1, sono soppresse le parole: « da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina ».

- 1. 09.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 10, comma 3, le

parole: « dal 20 al 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dal 40 al 50 per cento ».

- 1. 08.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 10, comma 3, primo periodo, le parole: « dal 10 al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dal 30 al 40 per cento ».

- 1. 06.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, le parole: « sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « non sono compresi i territori ove sia vietata la caccia per effetto delle disposizioni del successivo articolo 21, comma 1, lettere e) ed d) ».

- 1. 07.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 10, comma 8, è soppressa la lettera d).

- 1. 05.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 12, comma 5, alinea, sono soppresse le parole: « Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ».

- 1. 053.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 12, comma 5, è soppressa la lettera b).

1. **052.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 12, è soppresso il comma 7.

1. **051.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 12, comma 8, la parola: « diciottesimo » è sostituita dalla seguente: « ventunesimo ».

1. **050.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 12, comma 11, le parole: « su tutto il territorio nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « solo nella Regione di residenza » e al comma 12 è soppresso l'ultimo periodo.

1. **049.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 13, comma 1, sono sopprese le parole: « a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce ».

1. **048.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 13, comma 1, sono sopprese le seguenti: « o a ripetizione semiautomatica ».

1. **047.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 13, comma 2, sono sopprese le parole: « , nonché l'uso dell'arco e del falco ».

1. **046.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 13, comma 4, sono sopprese le parole: « Nella zona faunistica delle Alpi ».

1. **045.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 14, comma 3, primo periodo, la parola: « minima » è sostituita dalla seguente: « massima ».

1. **044.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 14, comma 4, primo periodo, la parola: « minima » è sostituita dalla seguente: « massima ».

1. **043.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 14, comma 10, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento », e le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento ».

1. **042.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 14 è soppresso il comma 12.

1. **041.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 15, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La richiesta è accolta in ogni caso. »

1. **040.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 17, comma 1, sono soppresse le parole: « , di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale ».

1. **021.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: « minilepre (*Silvilagus floridamus*) ».

1. **039.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

« a-bis) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); alzavola (*Anas crecca*); marzaiola (*Anas querquedula*); »

2) alla lettera b) sono soppresse le parole: « storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*) », « germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*) », « alzavola (*Anas crecca*) » e « marzaiola (*Anas querquedula*) ».

1. **055.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, comma 1, lettera b), sono soppresse le parole: « marzaiola (*Anas querquedula*) ».

1. **038.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole: « cturnice (*Alectoris graeca*) ».

1. **037.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, è soppresso il comma 6.

1. **020.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, al comma 7, primo periodo, le parole: « da un'ora prima del sorgere del sole » sono sostituite dalle seguenti: « dal sorgere del sole ».

1. **019.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, comma 7, è soppresso il secondo periodo.

1. **036.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 20, comma 1, sono soppresse le parole: « di ripopolamento e ».

1. **035.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 21, comma 1,

lettera e), le parole: « cinquanta metri » sono sostituite dalle seguenti: « cinquecento metri ».

1. **034.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 21, comma 1, lettera m), le parole: « nella maggior parte » sono sostituite dalle seguenti: « in parte ».

1. **033.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 21, comma 1, lettera s), sono soppresse le parole: « , quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia ».

1. **023.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 21, comma 1, lettera bb), sono soppresse le parole: « che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*) ».

1. **022.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Iniziative del Governo per far fronte alla crisi dell'agricoltura meridionale)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole e forestali, per sapere – premesso che:

lunghi mesi di siccità hanno creato una situazione di emergenza nell'agricoltura meridionale e siciliana in particolare; soprattutto il settore dei seminativi è venuto a trovarsi in una situazione drammatica, che pregiudica nella quasi totalità i raccolti;

gran parte degli agricoltori saranno costretti a procedere all'aratura di campi rimasti, di fatto, senza produzione;

vivo è l'allarme, soprattutto in Sicilia, fra gli agricoltori che con fondamento temono che al danno della mancanza di raccolto nella presente annata si aggiungano ulteriori danni quali conseguenza diretta della grave siccità che ha colpito le loro aziende: in particolare, gli agricoltori temono che la mancata trebbiatura comporti la perdita del diritto a percepire l'integrazione-grano, che costituisce un essenziale aiuto al loro reddito;

l'evento della mancata integrazione creerebbe una situazione di grave allarme sociale, perché l'inevitabile conseguenza sarebbe la chiusura di centinaia di aziende agricole, evento che unirebbe all'emergenza della crisi del settore agricolo un'autentica emergenza occupazionale in regioni ove i livelli occupazionali sono già bassi;

a fronte di tale situazione drammatica che potrebbe sfociare in proteste vive ed incontrollabili, sarebbe opportuno intervenire con provvedimenti che vadano ad alleviare la situazione di emergenza in cui gli agricoltori meridionali e, in particolare quelli siciliani, vengono a trovarsi a seguito dell'emergenza idrica;

in particolare, nell'attuale situazione di crisi, sarebbero opportuni ed auspicabili i seguenti interventi essenziali:

a) sollecitare l'immediato pagamento degli aiuti comunitari per i seminativi, impedendo che gli usuali ritardi vadano ad aggravare la situazione di crisi delle aziende, alle quali verrebbe meno la liquidità necessaria per le normali necessità della coltivazione dei fondi;

b) tranquillizzare il mondo agricolo, assicurando che sarà tenuto conto della causa della forza maggiore che ha impedito il raccolto e che quindi gli agricoltori avranno diritto a percepire l'integrazione seminativi per il corrente anno; infatti nella drammatica fattispecie della crisi siciliana il mancato raccolto non può essere fatto risalire alla trascuratezza e men che meno al perseguimento di scopi fraudolenti –;

quali misure urgenti il Ministro interpellato intenda adottare per fare fronte alla grave crisi determinata dal mancato raccolto di grano nelle regioni meridionali ed in Sicilia in particolare.

(2-00427) « Franz, Losurdo, Catanoso, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta, Carrara, Briguglio, Caruso, Cristaldi, Fatuzzo, Fragalà, Lo Presti, Paolone, Scalia, Strano, Trantino,

Anedda, Cardello, Cirielli, Coronella, Fasano, Gallo, Geraci, Lamorte, Lisi, Malgieri, Angela Napoli, Antonio Pepe, Porcu, Riccio ».

(17 luglio 2002)

(Sezione 2 – Utilizzo di alimenti biologici nei servizi di ristorazione collettiva)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

per assicurare alla popolazione un'alimentazione più sana e favorire un'agricoltura ed una zootecnia più rispettose dell'ambiente e della salute, l'Italia promuove con leggi nazionali e regionali il consumo di alimenti prodotti in modo biologico;

la presenza di residui di pesticidi ed antiparassitari negli alimenti, nonché di nitrati assorbiti attraverso i concimi, aumenta fortemente il rischio di contrarre tumori, soprattutto nei bambini, che, come afferma un organismo di ricerca statunitense (*l'Environmental working group*), « a causa della loro fisiologia, del tipo e della quantità di cibo che mangiano, dell'insieme dei residui che possono trovare negli alimenti, corrono rischi molto più elevati di contrarre tumori e, già all'età di sei anni, possono aver superato di dieci volte il livello di rischio accettabile nel corso dell'intera vita »;

con l'obiettivo di promuovere tra i cittadini un'alimentazione più sana ed equilibrata, nelle scuole di 342 comuni sono state attivate mense biologiche, che erogano 440.000 pasti giornalieri, un'esperienza che è stata spesso accompagnata da attività di educazione alimentare, rivolte al personale della scuola e ai genitori;

ai sensi dell'articolo 59 della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488 del 1999), per promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile, nell'ambito di un sistema di regole in materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e della salute dei consumatori, dal 1° gennaio 2000 i produttori e i venditori di alcuni prodotti fitosanitari e mangimi integratori, contenenti farine e proteine animali, devono versare per la sicurezza alimentare un contributo che finanzia un « Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità », che il Governo impiega per finanziare campagne di promozione e informazione dei consumatori, a supporto dei prodotti rientranti nell'agricoltura biologica, di quelli tipici e tradizionali, nonché di quelli a denominazione di origine protetta, di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992;

l'articolo 59 della citata legge finanziaria, al comma 4, prescrive che, per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedano nelle diete giornaliere l'uso di prodotti biologici, tipici e tradizionali, nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione;

il medesimo articolo, al comma 5, prevede invece che dal 1° gennaio 2001 il Ministro delle politiche agricole e forestali trasmetta al Parlamento, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dell'articolo 59 della legge n. 488 del 1999, con particolare riguardo ai contributi erogati a favore del « Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità » e alla realizzazione dei relativi programmi;

la legge n. 76 del 1997 della regione Marche, all'articolo 12, prevede contributi

ai comuni per svolgere attività di informazione, di aggiornamento e di educazione sui prodotti biologici, finalizzate alla loro introduzione nelle mense scolastiche e nelle mense degli ospedali delle aziende sanitarie locali che li sperimentino;

con la legge n. 15 del 2000, la regione Friuli-Venezia Giulia eroga contributi a soggetti che utilizzino prodotti biologici nelle mense pubbliche, mentre la legge n. 21 del 2001 della regione Umbria finanzia soggetti pubblici che impieghino almeno il 40 per cento di prodotti biologici nell'ambito di progetti di promozione, comunicazione ed educazione alimentare —:

quante e quali siano le strutture sanitarie e assistenziali pubbliche che utilizzano in Italia alimenti biologici nei servizi di ristorazione collettiva e quali di esse abbiano usufruito dei contributi previsti dall'articolo 59 della legge finanziaria per il 2000, a partire dal 1o gennaio 2001;

quale percentuale di prodotti biologici venga utilizzata rispetto al totale delle derrate alimentari consumate nelle mense, quanti pasti a base di prodotti biologici vengano erogati al giorno e a partire da quale data ne sia iniziato l'impiego nei singoli ospedali e nelle case di cura.

(2-00433) « Boato, Pecoraro Scanio, Zannella ».

(23 luglio 2002)

(Sezione 3 – Trasferimento del comando interregionale dell'Arma dei carabinieri da Treviso a Padova)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

risulta che il comando generale dell'Arma dei carabinieri sia in procinto di disporre il trasferimento del comando interregionale da Treviso a Padova;

il comando generale sostiene che si tratta di un provvedimento necessario in quanto:

a) è in via di costituzione il raggruppamento tecnico-logistico-amministrativo, che, inserito nel comando interregionale, accenterà il supporto di tutti i reparti dell'Arma dei carabinieri delle regioni del Nord-Est, consentendo un sensibile recupero di personale da destinare ad impieghi operativi;

b) la corretta gestione del raggruppamento richiede che anche il comando interregionale sia trasferito a Padova, conseguendo anche risparmi economici sugli attuali oneri locativi;

il provveditorato, in particolar modo per quanto attiene al recupero di militari da impiegare in attività operative, induce tuttavia forte preoccupazione per la perdita a Treviso di un presidio importante per la sicurezza dei cittadini e il prestigio della città;

la città di Treviso era ed è certamente disponibile ad individuare adeguati spazi ed adeguate sedi per garantire ospitalità e funzionalità al comando interregionale;

Treviso è certamente centrale all'interno del Nord-Est per garantire piena operatività al comando interregionale —:

se siano fondate le notizie relative al paventato trasferimento da Treviso a Padova del comando interregionale;

quali iniziative intenda assumere per evitare, anche sulla base di quanto indicato in premessa, tale trasferimento e per rassicurare la città ed i cittadini di Treviso che il comando in questione resterà a Treviso.

(2-00437) « Palma, Amato, Baiamonte, Bertolini, Bianchi Clerici, Bricolo, Campa, Cicchitto, D'Agrò, Didonè, Guido Dussin, Luciano Dussin, Fallica, Gigli, Giudice, Jacini, Lazzari, Mazzoni, Misuraca, Oricchio, Orsini, Perlini, Pittelli, Rizzi,

Romele, Saponara, Schmidt, Sterpa, Vitali, Zanettin, Anedda, Bressa, Carrara, Cristaldi ».

(23 luglio 2002)

(Sezione 4 – Trasferimento di risorse a favore delle unioni dei comuni)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

le unioni dei comuni stanno vivendo grandi difficoltà, in considerazione del quadro economico e finanziario del tutto incerto a loro disposizione, il quale risulta insufficiente a fronteggiare le trasformazioni amministrative;

con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 22 febbraio 2002, convertito nella legge n. 75 del 24 aprile 2002, si è cercato di dare una risposta alla situazione di enorme difficoltà in cui versano le unioni dei comuni, con lo stanziamento in loro favore di 20 milioni di euro per l'esercizio 2001;

questa misura ha rappresentato un intervento minimo che ha consentito di chiudere i bilanci;

le unioni dei comuni nel nuovo quadro istituzionale rappresentano un'importante esperienza dell'associazionismo degli enti locali, in particolare per quelli a bassa dimensione demografica;

tale esperienza positiva, che si traduce nel contenimento delle spese correnti e nel miglioramento dei servizi per i cittadini, non può essere lasciata nella precarietà e nell'incertezza, in assenza di adeguate risorse economiche e finanziarie;

ad oggi, le unioni dei comuni hanno ricevuto solamente una quota pari a circa il 30-35 per cento delle spettanze: attra-

verso il contributo di 20 milioni di euro, previsto dalla legge n. 75 del 2002, si sarebbe potuto giungere a coprire il 70 per cento delle spettanze;

nonostante l'urgenza della misura, che ne giustificava la presenza nel decreto-legge, non è stato erogato nulla dei 20 milioni di euro per le unioni dei comuni e non è stato neppure comunicato loro l'importo spettante;

il ritardo da parte del Governo appare ingiustificato e per l'esercizio 2002 le previsioni non appaiono migliori, in quanto non vi sono certezze sulle risorse da destinare alle unioni dei comuni, in base alle quali queste possano essere in grado di esercitare un'efficace azione programmatica per il territorio e i cittadini –:

quali siano le motivazioni dei ritardi che fino ad ora hanno impedito l'erogazione delle spettanze in favore delle unioni dei comuni, quali iniziative intenda adottare per velocizzare con urgenza il trasferimento delle risorse stanziato in base alla legge n. 75 del 2002 per l'esercizio 2001 e quali siano infine le risorse economiche che il Governo intende definire, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria, a sostegno dell'azione di programmazione e gestione dei servizi da parte delle unioni dei comuni, in vista della legge finanziaria per il 2003.

(2-00412) « Frigato, Annunziata, Banti, Giovanni Bianchi, Bressa, Burtone, Ciani, Damiani, De Franciscis, Delbono, Fanfani, Iannuzzi, Illy, Ladu, Lettieri, Tonino Loddo, Santino Adamo Loddo, Lusetti, Meduri, Merlo, Micheli, Milana, Molinari, Mosella, Pasetto, Pinza, Piscitello, Potenza, Realacci, Reduzzi, Ruggeri, Rusconi, Soro, Bindi, Duilio, Ruggieri ».

(3 luglio 2002)

(Sezione 5 – Iniziative normative in ordine alle operazioni di incorporazione di istituti di credito)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

la complessa e controversa vicenda che ha portato, nel corso della scorsa legislatura, alla cessione del Banco di Napoli da parte del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica prima all'Ina-Bnl e, successivamente, al San Paolo-Imi ha costituito, al di là delle ragioni sottese a tale scelta, un duro colpo per l'immagine e l'economia del Mezzogiorno;

tale cessione non ha mai fatto venir meno, anzi ha visto accrescersi, in corrispondenza con la definizione di tipo federale dell'ordinamento statutale, la necessità di una presenza bancaria radicata sul territorio e attenta a promuoverne la crescita e lo sviluppo economico;

tale esigenza è stata più volte ribadita sia in occasione della cessione del Banco di Napoli che, in occasioni più recenti, dalla stessa Banca d'Italia, la quale ha sempre riconosciuto, nonostante si facessero incalzanti le spinte al consolidamento, il bisogno di salvaguardare, anche all'interno del processo di acquisizione delle banche del Sud da parte delle banche del Nord, l'autonomia delle prime, in particolare del Banco di Napoli, a garanzia di una missione specifica da svolgere a sostegno dell'economia del Mezzogiorno;

lo stesso San Paolo-Imi ha più volte e solennemente ribadito, per bocca dei suoi massimi dirigenti (non ultimo il Presidente Masera, pubblicamente in occasione di incontri « illustrativi » tenutisi all'unione industriali di Napoli, a seguito dell'acquisizione), l'impegno a preservare, all'interno del processo di acquisizione, lo spazio di autonomia ed il ruolo del Banco

di Napoli, nonché a seguire una strategia calibrata sul modello di « banca-rete » ag-ganciato al territorio;

tuttavia, seri problemi di bilancio che sembrano profilarsi (come si legge in questi giorni anche sulla stampa specialistica del settore economico) per il San Paolo-Imi, potrebbero indurre ad operazioni frettolose e « disinvolve » di incorporazione *tout court* del Banco di Napoli, tese a risolvere, attraverso concreti e consistenti vantaggi fiscali, situazioni delicate sul piano dei dati di bilancio;

tale ipotesi di incorporazione produrrebbe il risultato di un azzeramento di ogni residua presenza del Banco di Napoli (né varrebbe a salvaguardare tale presenza, come ovvio, la pura preservazione del marchio e del nome), facendo venire meno un riferimento che resta, nonostante tutto, a tutt'oggi fondamentale per l'economia del Mezzogiorno e producendo tra l'altro, attraverso un'ulteriore attenuazione del rapporto col territorio, effetti negativi a medio e lungo termine anche per lo stesso gruppo San Paolo-Imi nel suo complesso;

le operazioni di incorporazione dovrebbero essere il frutto di valutazioni approfondite che tengano conto di tutti gli interessi coinvolti –:

quali iniziative normative il Governo intenda adottare affinché in futuro non si ripetano operazioni di incorporazione così frettolose e disinvolve che potrebbero compromettere lo sviluppo del Mezzogiorno;

quali iniziative il Governo intenda assumere affinché anche nel Mezzogiorno sia favorita la crescita di un sistema creditizio efficiente ed in grado di supportare l'economia meridionale.

(2-00424) « Tuccillo, Adduce, Annunziata, Enzo Bianco, Bottino, Buemi, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Ciani, Fusillo, Gambale, Gentiloni Silveri, Giachetti, Grotto, Loiero, Maccanico, Marini, Mattarella, Pappaterra, Roc-

chi, Ruta, Siniscalchi, Sinisi, Squeglia, Tanoni, Villari, Volpini, Gerardo Bianco, Boccia, Bova, Cennamo, Di Gioia, Diana, Giacco, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Lumia, Luongo, Molinari, Mosella, Pasetto, Petrella, Piscitello, Potenza ».

(16 luglio 2002)

(Sezione 6 - Gara per l'aggiudicazione dei giochi del Coni)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:

il settimanale *Tempi* del 18 luglio 2002 pubblica un'ampia inchiesta dal titolo « De Benedetti del lotto », in cui si illustra come la Lottomatica ha conquistato l'80 per cento del mercato italiano, costituendo un monopolio sostitutivo a quello statale;

recentemente si è conclusa la gara per aggiudicarsi i giochi del Coni (Totocalcio, Totogol, Totobingo e Totosei), con l'assegnazione a Lottomatica del 49 per cento della società « Cinque cerchi » (51 per cento proprietà Coni);

dall'articolo in oggetto si apprende che il giorno della decisione, l'11 giugno 2002, usciva su Totoguida un'intervista a Raffaele Pagnozzi, segretario generale del Coni, che affermava che non esisteva alcuna incompatibilità tra Bnl « come tesoriere e titolare di crediti per 232 milioni di euro nei confronti di Coni » e Bnl come socio di Lottomatica;

un comunicato del Coni informa che l'aggio richiesto da Lottomatica era del 5,5 per cento, pari a quello che lo Stato

percepisce per il lotto, ma a fronte di un volume d'affari pari a un quindicesimo del lotto;

sul settimanale *Borsa e finanza* del 15 giugno 2002 si afferma che Lottomatica per vincere la gara avrebbe chiesto un aggio ritenuto troppo basso, paventando a questo riguardo un intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

con decreto dell'8 luglio 2002, n. 138, i giochi Coni sono stati affidati ai Monopoli di Stato;

il 15 novembre 2000 il ministero dell'economia e delle finanze, come riporta il settimanale *Tempi*, emanò un decreto ministeriale integrativo di quello del 17 marzo 1993 per l'apertura di ulteriori 20.000 punti di vendita del gioco del lotto. Tale decisione fu integrata da un rinnovo del contratto per concessione per altri 9 anni, non supportata da nessun tipo di gara o concorso, con ben 3 anni di anticipo -:

se ritenga corretta la procedura seguita dal Coni per assegnare a Lottomatica il 49 per cento della società « Cinque cerchi »;

se non esistesse un'incompatibilità oggettiva tra Bnl « tesoriere » del Coni e Bnl *partner* di Lottomatica;

perché l'aggio richiesto da Lottomatica per il Lotto sia così alto (800/1000 miliardi di vecchie lire), rispetto a quello della concorrente Sisal sul Superenalotto (meno di 200 miliardi di vecchie lire);

perché nel 2001 Lottomatica abbia versato all'erario solo il 21 per cento della spesa del pubblico, mentre per altri giochi (esempio Enalotto) si versa il 54 per cento;

perché e se risulti essere vero che l'attività pubblicitaria di Lottomatica sia a carico dello Stato;

se risulti essere vero che la selezione del punto vendita di Lottomatica sia a carico dello Stato, nonostante un compenso così alto;

perché le entrate per l'erario siano in percentuale fissa per Sisal (Enalotto), mentre sono in percentuale variabile per Lottomatica a seconda della vincita.

(2-00426) « Lupi, Arnoldi, Gioacchino Alfano, Antonio Barbieri, Campa, Cosentino, Cossiga, Crosetto, Cuccu, Dell'Anna, Di Luca, Guido Dussin, Ferro, Floresta, Galvagno, Gamba, Garagnani, Germanà, Gibelli, Iannuccilli, Jacini, Landi di Chiavenna, Lazzari, Maione, Marinello, Marras, Masini, Mauro, Milanese, Minoli Rota, Misuraca, Mondello, Muratori, Osvaldo Napoli, Nicotra, Paroli, Perrotta, Parolo, Ricciotti, Romele, Antonio Russo, Santulli, Stagno d'Alcontres, Stradella, Testoni, Verdini, Verro, Vitali, Zanetta, Zanettin, Zorzato ».

(17 luglio 2002)

(Sezione 7 – Sospensione dei corsi per l'erogazione dei prestiti d'onore)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

1.700 giovani disoccupati in tutta Italia, di cui 400 siciliani delle province di Trapani, Agrigento, Catania, avvalendosi della normativa nazionale vigente in materia di incentivi a favore dell'autoimpiego, nel mese di ottobre 2001, hanno presentato istanza per l'ammissione alle agevolazioni previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, riguardanti il « prestito d'onore », ottenendo l'ammissione al processo selettivo di orientamento-valutazione, previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 28 maggio 2001, n. 295;

la suddetta normativa prevede che ai disoccupati (detti proponenti) che abbiano presentato domanda per usufruire dell'agevolazione per la promozione dell'autoimpiego, a seguito del superamento di due prove preselettive e di un corso della durata di cinque settimane, venga erogato un prestito fino a cinquanta milioni di vecchie lire, di cui il 60 per cento a fondo perduto ed il 40 per cento da restituire in cinque anni ad un tasso di interesse irrisorio;

i giovani sopramenzionati, dopo aver superato, nel mese di aprile 2002, le due prove selettive, onde consentire la verifica dell'attendibilità professionale in rapporto alla loro idea di autoimpiego (attività commerciali, studi professionali, ed altre), dal 6 maggio 2002 hanno preso parte ai corsi gestiti da Sviluppo Italia spa, società che per legge si occupa dell'erogazione del prestito d'onore, gestendo i fondi che vengono, all'uopo, erogati periodicamente dallo Stato;

al termine dei suddetti corsi, in ossequio alla normativa vigente, i futuri imprenditori avrebbero dovuto sottoscrivere un contratto per beneficiare dell'erogazione del prestito;

per consentire a Sviluppo Italia spa la verifica della validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, durante i corsi è stato richiesto ai proponenti di stipulare dei titoli contrattuali, per acquisire, in concreto, la disponibilità della sede nella quale svolgere l'attività;

inoltre, su espressa richiesta della stessa società, i proponenti hanno posto in essere una serie di attività amministrative, volte all'acquisizione della partita Iva, all'iscrizione presso la Camera di commercio, all'apertura della posizione Inps, affrontando una serie di spese finalizzate alla positiva conclusione della fase di valutazione delle loro domande;

in data 27 maggio 2002, Sviluppo Italia spa ha comunicato ai corsisti la positiva conclusione della procedura selettiva delle domande;

i ragazzi, confidando, dunque, nella prossima erogazione del finanziamento, hanno stipulato contratti di acquisto della merce, scrivanie, banconi, *computer* e quant'altro fosse necessario per iniziare al più presto la loro attività;

inspiegabilmente, in data 31 maggio 2002, ad appena una settimana dalla fine del corso e dalla sottoscrizione del contratto, che avrebbe formalizzato l'erogazione del prestito, Sviluppo Italia spa ha comunicato ai corsisti l'interruzione del processo selettivo e l'impossibilità a concludere la fase di valutazione, a causa di carenza di risorse finanziarie;

in data 6 giugno 2002, per far fronte alle iniziative di autoimpiego proposte da 1.700 giovani, che stavano terminando i corsi di orientamento e formazione, il Cipe ha stanziato 23 milioni di euro a favore di Sviluppo Italia spa;

tale iniziativa, tuttavia, non ha consentito la positiva conclusione della vicenda, in quanto Sviluppo Italia spa, più volte sollecitata a riattivare i corsi sospesi, continua a sostenere che allo stato le risorse finanziarie non sono sufficienti per procedere all'erogazione dei prestiti, e in merito non viene data alcuna garanzia;

allo stato attuale, dunque, l'unico dato certo è che 1.700 giovani disoccupati hanno assunto, in vista del « prestito d'onore », obbligazioni che non potranno adempiere e rischiano di subire ingenti danni patrimoniali —:

quali iniziative intenda adottare per chiarire, prima di tutto, a quale scopo siano stati destinati da Sviluppo Italia spa i 23 milioni di euro stanziati dal Cipe e per riattivare i corsi sospesi, in modo da rendere possibili la conclusione delle valutazioni e l'erogazione dei prestiti d'onore, evitando in tal modo di pregiudicare il futuro di tanti giovani che hanno avuto fiducia nell'applicazione della legge dello Stato.

(2-00434) « Volontè, Lucchese ».

(23 luglio 2002)

(Sezione 8 – Raccolta dei dati sullo sciopero generale indetto dalla Cgil in Emilia Romagna l'11 luglio 2002)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere — premesso che:

gli uffici del ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno organizzato la raccolta dei dati sullo sciopero generale che si è svolto l'11 luglio 2002 in Emilia Romagna, organizzato dalla Cgil;

la raccolta dei dati è avvenuta, come già in Lombardia, su richiesta della direzione centrale del ministero del lavoro e delle politiche sociali, la quale ha aderito ad una richiesta del Ministro interpellato;

in precedenza, la raccolta dei dati su scioperi non era mai stata effettuata da strutture dello Stato, come il ministero del lavoro e delle politiche sociali, e non ci sono leggi che consentano questa attività, anzi la Costituzione prevede la piena libertà di sciopero e di organizzazione dei lavoratori in sindacato;

in precedenza, la raccolta dei dati è sempre stata fatta esclusivamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

questa raccolta di dati, come già è avvenuto in Lombardia, assume oggettivamente un carattere intimidatorio verso l'organizzazione sindacale confederale che non ha accettato di firmare il « patto per l'Italia » proposto dal Governo;

con l'iniziativa di questa raccolta di dati, il Ministro interpellato viene oggettivamente meno al ruolo che dovrebbe essere proprio di un'autorità pubblica capace di rivolgersi a tutti gli interlocutori sociali, anche in presenza di dissensi;

con questa raccolta di dati le strutture del ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno utilizzato tempo e risorse per compiti diversi da quelli isti-